



COMUNE DI FERRIERE
PROVINCIA DI PIACENZA

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI SERVIZIO DI
NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE**

CAPO I
I SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

ART. 1
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente Regolamento reca norme per il riordino del servizio di noleggio per autovetture con conducente ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616.

Il medesimo regolamento disciplina le funzioni amministrative concernenti l'approvazione da parte dei Consigli Comunali e provinciali, per le rispettive competenze, dei regolamenti comunali relativi agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 Gennaio 1992, n. 21.

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- dalle disposizioni del presente Regolamento;
- dagli art. 8, 9, 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- da D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada e del relativo Decreto correttivo e integrativo 10.9.1993, n. 360);
- dal D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del nuovo codice stradale);
- dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- dal D.M. 13 Dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
- dal D.M. 15 Dicembre 1992 n. 572 (Dispositivi antinquinamento);
- dall'art. 8, Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 (legge quadro sui diritti delle persone handicappate);
- dal Decreto 20 Aprile 1993 del Ministero dei Trasporti dettante criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.

Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle Leggi dello Stato e della Regione Emilia Romagna, nelle materie non previste da altra norma, dalla Legge Comunale e Provinciale e norme attinenti, nonché dallo statuto e regolamenti comunali e da ogni altro atto regolamentare in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

ART. 2
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Per autoservizi pubblici non di linea si deve intendere il servizio di noleggio con conducente così come definito dall'art. 3 della Legge n. 21/1992.

Detti servizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo

continuativo e periodico con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dagli Enti territoriali competenti.

ART. 3 CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 21/92, salvo il potere di conferimento a norma dell'art. 7 comma II°, della predetta legge. L'esercizio dell'Autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della legge 15/1/1992, n. 21.
2. Le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle autorizzazioni contenute nel II° comma dell'art. 8 della Legge 15/01/1992 n. 21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti nel momento del rilascio. Le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti ai compiti di Polizia Amministrativa Locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.
4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/1992.
5. Le modalità d'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.
6. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dall'iscrizione nel ruolo dei conducenti, deve essere posseduto dal titolare dell'autorizzazione e dalle persone in ogni caso aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

ART. 4 SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi a quelli di linea.
2. L'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e il titolare dell'autorizzazione di N.C.C. Tale rapporto deve essere approvato dall'Ente concedente il servizio di linea e deve disciplinare condizioni, vincoli, garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ART. 5 AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

1. I titolari dell'autorizzazione di N.C.C possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Emilia Romagna, in quello Nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità i regolamenti di tali Enti lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio deve essere effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione.
3. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di N.C.C.).

CAPO II

ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI D'ESERCIZIO

ART. 6

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

1. Possono essere titolari di autorizzazioni per l'esercizio di N.C.C. tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati dell'Unione Europea, a condizione di reciprocità.

ART. 7

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate a seguito di pubblico concorso per titoli ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.
2. Il concorso è di norma indetto entro sessanta giorni dalla data in cui sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.
3. Il concorso è indetto con determinazione del Responsabile del servizio ed il relativo bando è pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune nonché sul Bollettino della Regione Emilia - Romagna.
Resta ferma in ogni caso la validità annuale della graduatoria prevista dall'art. 13, salva diversa determinazione del competente organo comunale.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
5. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia.

ART. 8

CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per assegnare le autorizzazioni sono i seguenti:

- numero e tipo di autorizzazioni da assegnare;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza e relativi punteggi;
- il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione d'esame per l'esame della domanda presentata.

ART. 9

LA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

1. Nel Comune è costituita la Commissione Consultiva per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea nel Comune stesso e per l'applicazione del relativo regolamento.
2. Essa è formata da un numero di componenti determinati in numero tre nominati dal Consiglio Comunale, di cui uno tra i Consiglieri, uno per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale e uno su designazione delle associazioni degli utenti a livello locale o, in alternativa, dalla Confederazione Regionale sindacale unitaria.
3. La Commissione comunale è istituita con atto del Sindaco ed è presieduta dal membro eletto dal Consiglio Comunale. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato con

preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta. Funge da Segretario della Commissione un funzionario comunale di qualifica non inferiore alla sesta.

4. La Commissione Comunale svolge, per quanto concerne le competenze del Comune, funzioni e ruoli analoghi a quelli assegnati alla Commissione Provinciale. Essa elabora proposte generali e particolari nonché studi di interesse locale e generale da sottoporre alla Provincia e alla Regione.

5. Per le proposte relative alla pianta organica delle autorizzazioni la Commissione adotta le proprie determinazioni con la presenza di tutti i suoi componenti. In ogni caso il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico e la Commissione può proseguire nei suoi lavori salvo la nomina del sostituto.

6. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno tre membri, oppure dal Presidente della Commissione consultiva Provinciale.

7. La Commissione, nel suo ambito territoriale, svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi deliberanti rispettivamente del Comune, della Provincia e, previa deliberazione della Giunta provinciale, della Regione. La Commissione decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. La Commissione consultiva dura in carica quattro anni dalla esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in qualsiasi momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

ART. 10

LA COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni la Giunta Comunale nomina una commissione composta da:

- Responsabile del servizio con funzioni di Presidente,
- Segretario comunale o suo delegato,
- Esperto tecnico

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente con qualifica non inferiore alla C

3. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di tutti i componenti, pena la nullità delle operazioni effettuate e dei giudizi espressi.

ART. 11

ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

1. La Commissione di concorso, valuta la regolarità delle domande di ammissione pervenute ed effettua preliminarmente il controllo formale delle stesse. In base alle autocertificazioni rese ed alla documentazione eventualmente allegata, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti e valuta i titoli attribuendo ai candidati il relativo punteggio. Quindi la commissione stila la graduatoria dei candidati, graduatoria che è approvata dal Responsabile del servizio con propria determinazione ed affissa all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

ART. 12

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande, sottoscritte ed accompagnate da un valido documento di identità, devono essere presentate con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- certificato di iscrizione al ruolo;
- dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento;
- certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada;
- b) essere iscritti al registro delle ditte presso la CCIAA o al Registro imprese artigiane ai sensi della legge 443/85 (legge-quadro per l'artigianato), per le imprese già esercenti l'attività;
- c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune l'autorizzazione d'esercizio;
- d) avere la sede o la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune che rilascia l'autorizzazione di N.C.C.;
- e) non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni.

3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a. l'essere incorso in condanne o pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seg. del c.p.;
- b. l'essere incorso a provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956 n. 1423, 31.05.1965 n. 575, 13.09.1972 n. 646, 12.10.1982 n. 726;
- c. l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di Legge;
- d. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- e. l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.

4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza del fatto oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge 04.01.1968 n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

ART. 13 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA

1. Il Responsabile del Servizio, acquisita la graduatoria redatta dalla commissione d'esame, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione entro 30 giorni.

2. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione d'esame ha validità di un anno. I posti di organico, che nel corso dell'anno si rendessero vacanti, dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

ART. 14
TITOLI DI PREFERENZA

1. Nell'assegnazione delle autorizzazioni comunali costituisce titolo preferenziale avere svolto l'attività di autotrasporto di persone in qualità di autista dipendente nel servizio di noleggio con conducente per un periodo d'almeno 6 mesi.
2. Costituisce, altresì, titolo preferenziale a parità di punteggio:
 - l'essere in possesso d'altra licenza di noleggio con conducente da almeno due anni e di aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza, oppure avere usufruito per il medesimo periodo di licenza rilasciata in altro Comune;
 - l'essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio d'impresе purché esercitanti;
 - la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

ART. 15
INIZIO DEL SERVIZIO

1. Nel caso d'assegnazione dell'autorizzazione o d'acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio materiale del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo d'altri 4 mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.
3. Trascorso infruttuosamente tale termine si provvederà alla revoca dell'autorizzazione.

ART. 16
VALIDITA' DELLA LICENZA

1. Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo, almeno ogni anno, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. L'autorizzazione può essere revocata o dichiarata decaduta anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ART. 17
TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile, nei casi consentiti dalla Legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato allo Sportello Unico delle attività produttive, entro 15 giorni dalla stipula del contratto di cessione, l'Ufficio quindi accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. Il trasferimento dell'autorizzazione pervenuta "mortis causa" ai sensi del 2° comma dell'Art. 9 della Legge 21/92, è autorizzato dal Responsabile del SUAP alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di sei mesi dall'accettazione dell'eredità, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persona in minor età o priva dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata necessaria al conseguimento

dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività. La stessa regola si applica nel caso d'incapacità fisica o giuridica del titolare.

5. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

6. Le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

7. A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi e i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al SUAP per ottenere la voltura dell'autorizzazione. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

8. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione né dallo stesso Comune né da altro Comune, né gli può essere assegnata altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART. 18

COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- prestare servizio;
- comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto;
- presentare e mantenere pulito in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;

2. E' fatto divieto di:

- interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme vigenti in materia.

3. Restano a carico dei titolari dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norme di legge.

ART. 19

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 20

TRASPORTO DEGLI HANDICAPPATI

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori d'handicap.

2. La prestazione dei servizi di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

3. I veicoli di servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

ART. 21 IDONEITA' DEI MEZZI

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C., la Commissione Consultiva di cui all'art. 9 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a noleggio con conducente disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le opportune verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.
2. Quando risulti che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, il Funzionario Responsabile diffida il titolare a ripristinare le condizioni di efficienza richiesta e nel caso non ottemperi, può disporre la revoca dell'autorizzazione, sentita la Commissione di cui all'art. 9.
3. Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.
4. Il titolare della licenza può essere autorizzato dal Responsabile di Servizio alla sostituzione del mezzo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 9. In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART. 22 TARIFFE

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi fissati, su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.
2. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con N.C.C. ai sensi degli art. 2 e 4 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano di norma le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

ART. 23 TURNI E ORARI DI SERVIZIO

1. I servizi di autonoleggio con conducente sono regolati da turni e orari stabiliti dal Sindaco.

ART. 24 TRASPORTI BAGAGLI E ANIMALI

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 25 FORZA PUBBLICA

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

CAPO III ILLECITI E SANZIONI

ART. 26 VIGILANZA

1. La Commissione Provinciale e Comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'osservanza dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvalgono dei rispettivi Uffici Provinciali e Comunali, possono promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

ART. 27 DIFFIDA

1. Il Funzionario Responsabile diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- non eserciti con regolarità il servizio;
- non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
- muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza chiedere la prescritta autorizzazione;
- si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
- fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o modifichi di propria iniziativa il percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2. Al titolare che sia già stato diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 28 VIOLAZIONI E SANZIONI

1. Sono soggette all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 85 del codice della strada le violazioni delle seguenti fattispecie:

- a) chiunque, privo di idoneo titolo perché mai ottenuto, revocato o decaduto, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente;
- b) chiunque, privo di idoneo titolo perché mai ottenuto, revocato o decaduto, esponga insegne o altri mezzi pubblicitari indicanti l'attività svolta abusivamente; in tali ipotesi è prevista l'applicazione della sanzione accessoria consistente nella rimozione dei mezzi impiegati; qualora il trasgressore non adempia, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di rimozione, il Comune provvederà d'ufficio con addebito dei costi;
- c) chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente a seguito di sospensione; in tali ipotesi è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria consistente nella revoca dell'attività;
- d) chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di una impresa familiare regolarmente costituita; in tali ipotesi si dispone la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a trenta giorni.

2. Il titolare di attività che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di

sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto, oltre alle sanzioni previste dagli articoli 186 e 187 del codice della strada, alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'attività.

3. Per le sanzioni pecuniarie è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L'importo è determinato ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

ART. 29 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 689/1981;

b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione o cessazione dell'attività.

2. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'attività è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio comunale competente.

4. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria provvede l'ufficio comunale competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.

5. L'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento all'ufficio comunale competente

ART. 30 SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Funzionario Responsabile per un periodo non superiore ai sei mesi nei seguenti casi:

- violazione delle vigenti norme comunitarie;
- violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- violazione di norme vigenti dal codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento;
- violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- prestazione del servizio con tassmetro o contachilometri non regolarmente funzionanti;

2. Il Responsabile del servizio, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione è disposta con determinazione e decorre dalla data di notifica della stessa.

ART. 31 REVOCA DELLA LICENZA

1. Il Funzionario Responsabile, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone con provvedimento motivato la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- quando in capo al titolare vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale, o in generale i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
- quando al titolare siano stati inflitti, nel periodo di 5 anni dalla data del primo provvedimento di sospensione, tre provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione anche se motivati da diverse infrazioni;

- quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione continuando ad esercitare il servizio;
 - quando in capo al titolare dell'autorizzazione o in capo ai suoi dipendenti sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;
 - quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del Servizio;
 - per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - quando il titolare abbia trasferito la rimessa o la sede dell'attività economica in altro Comune.
2. Nel caso di tre accertate violazioni alle norme tariffarie il Responsabile dispone la revoca dell'autorizzazione.

ART. 32

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti dai competenti organi di accertamento.
2. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca devono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi 30 giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.
3. Il Funzionario Responsabile, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.
4. Dell'esito del provvedimento è tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

ART. 33

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Funzionario Responsabile, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - per mancato inizio dell'attività nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente regolamento;
 - per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 18 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 18;
 - per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - per ingiustificata sospensione del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
 - la decadenza è comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 34

IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni devono essere erogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione.

CAPO IV
ORGANICO

ART. 35
ORGANICO DEI VEICOLI

1. L'organico dei veicoli regolarmente istituito ed approvato alla data di entrata in vigore del presente regolamento è il seguente: n. 9 licenze corrispondenti ad altrettanti veicoli di noleggio con conducente mediante autovettura

ART. 36
NORMA FINALE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate.